

Modifiche agli articoli 5, 23, 29 e 162 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Art. 1

Modifiche all'art. 5 (Opzioni) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

1. All'art. 5 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consigliere eletto in più circoscrizioni comunica per iscritto alla Segreteria del Consiglio regionale, entro il giorno precedente a quello fissato per la prima seduta del Consiglio, la circoscrizione per la quale intende optare.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Il Presidente provvisorio, nella prima seduta del Consiglio, dà comunicazione delle opzioni di cui al comma 1 e proclama eletto per le circoscrizioni non optate il candidato della stessa lista che ha ottenuto, dopo l'ultimo degli eletti, il maggior numero di voti secondo le disposizioni della legge elettorale."

Art. 2

Modifiche all'art. 23 (Costituzione dei gruppi) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

1. All'art. 23 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è abrogato;
 - b) al comma 6 le parole "ai sensi dei commi 2, 3 e 4" sono sostituite con le parole "ai sensi dei commi 2 e 4".

Art. 3

Modifica all'art. 29 (Competenza delle Commissioni permanenti) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

1. Il comma 1, dell'art. 29, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni permanenti sono in numero di cinque ed hanno competenza, rispettivamente, sulle seguenti materie:

 - a) I Commissione "Bilancio, Affari generali e istituzionali":

Bilancio; Programmazione; Finanze; Demanio e Patrimonio; Cassa e Contabilità; Tributi; Organi della Regione; Personale ed Amministrazione regionale; Enti regionali; Enti locali e decentramento; Affari generali; Affari istituzionali;
 - b) II Commissione "Territorio, Ambiente e Infrastrutture":

Lavori Pubblici; Protezione civile; Urbanistica; Ambiente; Parchi e Riserve; Risorse idriche e Difesa del suolo; Trasporto e Produzione di Energia; Miniere e Risorse geotermiche; Inquinamento e Gestione dei rifiuti; Viabilità; Trasporti;
 - c) III Commissione "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive":

Agricoltura e Foreste; Zootecnia; Credito fondiario e agrario; Caccia e Pesca;

Industria; Commercio; Artigianato; Professioni; Sostegno all'Innovazione per i Settori produttivi; Ricerca; Turismo;

- d) IV Commissione "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea":

Politiche e cooperazione internazionali; Rapporti con l'Unione europea; Riforma Trattati dell'Unione europea; Recepimento produzione legislativa europea; Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo; Esame del progetto di legge europea dello Stato e Partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea; Esame del progetto di legge europea regionale e monitoraggio sullo stato di attuazione della stessa; Pareri sulla conformità dei progetti di legge all'ordinamento europeo; Attuazione e promozione di politiche europee sulla base delle comunicazioni della Giunta e dei Direttori regionali; Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse europee; Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà delle proposte di atti europei;

- e) V Commissione "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro":

Tutela della Salute; Alimentazione; Politiche sociali; Servizi sociali; Sicurezza sociale e del Lavoro; Previdenza; Istruzione scolastica e universitaria; Formazione professionale; Lavoro; Beni ed Attività culturali; Ordinamento della Comunicazione; Spettacolo; Sport; Pari Opportunità."

Art. 4

Modifica all'art. 162 (Norme transitorie) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

1. Alla lettera d), del comma 1, dell'art. 162, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, le parole "lettera g)" sono sostituite dalle parole "lettera d)".

Art. 5

Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURA.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 178/3 del 25.2.2014, ha approvato il presente regolamento.

IL PRESIDENTE
Nazario Pagano